

LA GIUNTA REGIONALE

richiamata la legge 23 dicembre 1978, n. 833 (Istituzione del Servizio Sanitario Nazionale);

richiamata la legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi);

richiamati gli articoli 8-bis, 8-ter e 8-quater del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), come modificato dal decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229;

richiamata la legge regionale 25 gennaio 2000, n. 5, (Norme per la razionalizzazione dell'organizzazione del servizio sociosanitario regionale, e per il miglioramento della qualità e dell'appropriatezza delle prestazioni sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali prodotte ed erogate nella regione);

visto l'articolo 13 della legge regionale 24 dicembre 2018, n. 12, che introduce disposizioni in materia di autorizzazione e di accreditamento di strutture sanitarie e sociali, modificando la legge regionale sopracitata 25 gennaio 2000, n. 5;

visto l'articolo 20 della legge regionale 22 dicembre 2021, n. 37, che introduce disposizioni in materia di sanità, modificando la legge regionale sopracitata 25 gennaio 2000, n. 5;

visto l'articolo 38 della legge regionale 25 gennaio 2000, n. 5 ed in particolare i commi 2, 3 e 4 che hanno disposto, a seguito delle modifiche introdotte dalla l.r. 12/2018 e dalla l.r. 37/2021, quanto segue:

- l'emanazione dei provvedimenti conclusivi dei procedimenti di autorizzazione e di accreditamento spetta al dirigente della struttura regionale competente, entro il termine fissato con deliberazione della Giunta regionale, previo parere dell'Organismo Tecnicamente Accreditante, che provvede all'istruttoria tecnico-valutativa per la verifica del possesso dei requisiti di autorizzazione e di accreditamento;
- l'Organismo Tecnicamente Accreditante di cui sopra è istituito presso l'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente;
- la possibilità da parte di ARPA, per l'esercizio delle funzioni dell'OTA, di avvalersi, nell'ambito del proprio finanziamento, di proprio personale, di personale comandato o distaccato da altri enti e di consulenti esterni qualificati;

vista la legge regionale 6 agosto 2007, n. 19 (Nuove disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi);

richiamato il Piano regionale per la salute e il benessere sociale 2011/2013, approvato con legge regionale 25 ottobre 2010, n. 34;

viste le seguenti Intese della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, sancite rispettivamente in data 20 dicembre 2012 e 19 febbraio 2015 e recepite dalla Giunta regionale con DGR 965/2013 e 28/2016:

- a) Intesa sul documento recante "Disciplina per la revisione della normativa dell'accreditamento";
- b) Intesa in materia di adempimenti relativi all'accreditamento delle strutture sanitarie, compresi i criteri per il funzionamento degli Organismi Tecnicamente Accreditanti;

richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 167 del 15 febbraio 2019 ad oggetto: "Approvazione, ai sensi della l.r. 5/2000, di nuove disposizioni in materia di autorizzazione alla

realizzazione di strutture e all'esercizio di attività, nonché di accreditamento in ambito sanitario e sociale. Sostituzione degli allegati alle DGR n. 1108/2016 e 1671/2017.”;

atteso che l'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente - A.R.P.A. Valle d'Aosta - con nota prot. n. 13432 del 5 novembre 2021, acquisita agli atti con prot. n. 7412/SAN in medesima data, comunicava che, a seguito dell'avvenuta sospensione del servizio del personale infermieristico in regime di distacco dall'Azienda USL, nonché della concomitante assenza prolungata dal servizio del personale amministrativo agenziale, destinato all'Organismo tecnicamente accreditante (O.T.A.), il regolare funzionamento dell'Organismo stesso non poteva essere garantito almeno fino al 31 dicembre 2021;

considerato che l'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente - A.R.P.A. Valle d'Aosta - con nota prot. n. 15698 del 21 dicembre 2021, acquisita agli atti con prot. n. 8460/SAN in medesima data, comunicava che, stante il perdurare dell'assenza del personale preposto all'Organismo tecnicamente accreditante (O.T.A.), il regolare funzionamento dell'Organismo stesso non poteva essere garantito almeno fino al 30 giugno 2022 e chiedeva di differire fino alla data del 30 giugno p.v. i procedimenti amministrativi in corso, con particolare riferimento ai procedimenti di rinnovo delle autorizzazioni o degli accreditamenti rilasciati ed ai procedimenti di subentro degli stessi, introducendo altresì idonee misure relative alle nuove istanze avanzate tramite SCIA o tramite procedura ordinaria;

atteso che con nota prot. n. 8555/SAN del 24 dicembre 2021, la Struttura finanziamento del servizio sanitario, investimenti e qualità nei servizi socio-sanitari ha preso atto delle suddette criticità rappresentate per lo svolgimento della regolare attività dell'Organismo tecnicamente accreditante e concorda in merito al differimento richiesto;

ritenuto necessario, pertanto, come rappresentato dal dirigente della Struttura finanziamento del servizio sanitario, investimenti e qualità nei servizi socio-sanitari per garantire, in questa fase emergenziale, i procedimenti regionali di autorizzazione alla realizzazione di strutture e all'esercizio di attività, nonché di accreditamento istituzionale in ambito sanitario e sociale, apportare temporaneamente alcune modifiche alla DGR 167/2019;

precisato che, al fine di permettere il regolare svolgimento delle istruttorie tecniche da parte dell'OTA sulle nuove SCIA, istanze di autorizzazione e istanze di accreditamento nonché sulle modifiche agli stessi procedimenti, occorre apportare le seguenti modifiche, urgenti e temporanee, alla DGR 167/2019 in merito agli iter amministrativi disciplinati dall'allegato A per le autorizzazioni e dall'allegato E per gli accreditamenti:

- a) per le istanze di rinnovi degli accreditamenti in corso già pervenute alla data di approvazione della presente deliberazione il parere dell'OTA deve essere rilasciato entro il 30 giugno 2022; gli accreditamenti di tali strutture sono automaticamente prorogati fino al rinnovo dello stesso;
- b) per le istanze di rinnovo degli accreditamenti in scadenza dal 01/07/2022 al 31/12/2022, per i quali le strutture devono presentare istanza di rinnovo nel periodo dal 01/01/2022 al 30/06/2022, gli accreditamenti sono automaticamente prorogati di 6 mesi e le istanze di rinnovo devono essere presentate 6 mesi prima della nuova scadenza;
- c) per le variazioni dell'ente titolare del titolo autorizzativo nei casi di evidente continuità gestionale ed organizzativa, tra cui i casi di fusione per incorporazione, gli enti subentranti devono procedere alla richiesta del titolo autorizzativo in base alle disposizioni dell'allegato A alla DGR 167/2019 allegando una dichiarazione di impegno a proseguire l'attività alle medesime condizioni, subentrando totalmente agli obblighi e alle prescrizioni derivanti dalla gestione precedente. La Struttura regionale competente provvederà a rilasciare titolo autorizzativo di modifica di titolarità senza richiedere parere all'OTA; le

disposizioni di cui alla presente lettera si applicano anche alle istanze già pervenute e alle istruttorie già avviate alla data della presente deliberazione;

- d) per le variazioni dell'ente titolare dell'accreditamento nei casi di evidente continuità gestionale ed organizzativa, tra cui i casi di fusione per incorporazione, gli enti subentranti devono procedere alla richiesta dell'accreditamento in base alle disposizioni dell'allegato E alla DGR 167/2019 allegando una dichiarazione di impegno a proseguire l'attività alle medesime condizioni, subentrando totalmente agli obblighi e alle prescrizioni derivanti dalla gestione precedente. La Struttura regionale competente provvederà a rilasciare l'accreditamento di modifica di titolarità senza richiedere parere all'OTA e l'accreditamento così rilasciato avrà scadenza coincidente con l'accreditamento dell'ente uscente; le disposizioni di cui alla presente lettera si applicano anche alle istanze già pervenute e alle istruttorie già avviate alla data della presente deliberazione;

richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 1713 in data 30 dicembre 2021, concernente l'approvazione del documento tecnico di accompagnamento al bilancio e del bilancio finanziario gestionale per il triennio 2022/2024 e delle connesse disposizioni applicative;

visto il parere favorevole di legittimità sulla proposta della presente deliberazione rilasciato dal Dirigente della Struttura finanziamento del servizio sanitario, investimenti e qualità nei servizi socio-sanitari, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge regionale 23 luglio 2010, n. 22;

su proposta dell'Assessore alla sanità, salute e politiche sociali, Roberto Alessandro Barmasse;

ad unanimità di voti favorevoli

DELIBERA

- 1) di approvare, per le motivazioni indicate in premessa, le seguenti modificazioni urgenti e temporanee delle disposizioni, in materia di procedimenti regionali di autorizzazione alla realizzazione di strutture e all'esercizio di attività, nonché di accreditamento istituzionale in ambito sanitario e sociale, approvate con DGR 167/2019 in merito agli iter amministrativi disciplinati dall'allegato A per le autorizzazioni e dall'allegato E per gli accreditamenti:
- a) per le istanze di rinnovi degli accreditamenti in corso già pervenute alla data di approvazione della presente deliberazione il parere dell'OTA deve essere rilasciato entro il 30 giugno 2022; gli accreditamenti di tali strutture sono automaticamente prorogati fino al rinnovo dello stesso;
 - b) per le istanze di rinnovo degli accreditamenti in scadenza dal 01/07/2022 al 31/12/2022, per i quali le strutture devono presentare istanza di rinnovo nel periodo dal 01/01/2022 al 30/06/2022, gli accreditamenti sono automaticamente prorogati di 6 mesi e le istanze di rinnovo devono essere presentate 6 mesi prima della nuova scadenza;
 - c) per le variazioni dell'ente titolare del titolo autorizzativo nei casi di evidente continuità gestionale ed organizzativa, tra cui i casi di fusione per incorporazione, gli enti subentranti devono procedere alla richiesta del titolo autorizzativo in base alle disposizioni dell'allegato A alla DGR 167/2019 allegando una dichiarazione di impegno a proseguire l'attività alle medesime condizioni, subentrando totalmente agli obblighi e alle prescrizioni derivanti dalla gestione precedente. La Struttura regionale competente provvederà a rilasciare titolo autorizzativo di modifica di titolarità senza richiedere parere all'OTA; le disposizioni di cui alla presente lettera si applicano anche alle istanze già pervenute e alle istruttorie già avviate alla data della presente deliberazione;
 - d) per le variazioni dell'ente titolare dell'accreditamento nei casi di evidente continuità gestionale ed organizzativa, tra cui i casi di fusione per incorporazione, gli enti

subentranti devono procedere alla richiesta dell'accREDITamento in base alle disposizioni dell'allegato E alla DGR 167/2019 allegando una dichiarazione di impegno a proseguire l'attività alle medesime condizioni, subentrando totalmente agli obblighi e alle prescrizioni derivanti dalla gestione precedente. La Struttura regionale competente provvederà a rilasciare l'accREDITamento di modifica di titolarità senza richiedere parere all'OTA e l'accREDITamento così rilasciato avrà scadenza coincidente con l'accREDITamento dell'ente uscente; le disposizioni di cui alla presente lettera si applicano anche alle istanze già pervenute e alle istruttorie già avviate alla data della presente deliberazione;

- 2) di stabilire che le suddette modificazioni urgenti e temporanee avranno validità fino al 30/06/2022;
- 3) di stabilire che le disposizioni di cui alla presente deliberazione sono adottate al fine di permettere il regolare svolgimento delle istruttorie tecniche da parte dell'OTA sulle nuove SCIA, istanze di autorizzazione e istanze di accREDITamento nonché sulle modifiche agli stessi procedimenti;
- 4) di disporre che la Struttura finanziamento del servizio sanitario, investimenti e qualità nei servizi socio-sanitari provveda a comunicare l'adozione della presente deliberazione a tutti i soggetti privati interessati dalle disposizioni del presente atto, all'Organismo Tecnicamente AccREDITante presso ARPA Valle d'Aosta, al Direttore Generale all'Azienda U.S.L. della Valle d'Aosta e al Coordinatore del Dipartimento Politiche sociali dell'Assessorato sanità, salute;
- 5) di stabilire che la presente deliberazione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.